

DECRETO n. 1/2019

Norme tecniche e standard di sicurezza applicabili alle reti funzionalmente isolate dal resto del sistema ferroviario nonché ai gestori del servizio che operano su tali reti.

IL DIRETTORE DELL'AGENZIA NAZIONALE PER LA SICUREZZA DELLE FERROVIE

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 753, recante "Nuove norme in materia di polizia, sicurezza e regolarità dell'esercizio delle ferrovie e di altri servizi di trasporto", e le successive modifiche e integrazioni;

VISTO il decreto legislativo 10 agosto 2007, n. 162, recante attuazione delle direttive 2004/49/CE e 2004/51/CE relative alla sicurezza e allo sviluppo delle ferrovie comunitarie, con particolare riferimento ai seguenti articoli:

- articolo 2 - come modificato dall'articolo 15-ter, comma 1, del Decreto-Legge 16 ottobre 2017, n. 148 comma 1b), convertito con modificazioni tramite la legge 4 dicembre 2017 n. 172 -, che ai commi 4 e 4 bis stabilisce che :
 - "4. *Il presente decreto non si applica:*
 - a) *...omissis...;*
 - b) *alle reti funzionalmente isolate dal resto del sistema ferroviario ed adibite unicamente a servizi passeggeri locali, urbani o suburbani, nonché alle imprese ferroviarie che operano esclusivamente su tali reti, fino al 30 giugno 2019;*
 - ...omissis... .*
 - 4 bis. *Entro il 31 dicembre 2018, l'Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie (ANSF) individua le norme tecniche e gli standard di sicurezza applicabili alle reti funzionalmente isolate dal resto del sistema ferroviario nonché ai gestori del servizio che operano su tali reti, tenendo conto delle caratteristiche delle tratte ferroviarie, dei rotabili e del servizio di trasporto, fermo restando quanto previsto dai trattati internazionali per le reti isolate transfrontaliere. A decorrere dal 30 giugno 2019, alle reti funzionalmente isolate dal resto del sistema ferroviario nonché ai gestori del servizio che operano su tali reti si applicano in materia di sicurezza le disposizioni adottate ai sensi del presente comma. Nel rilasciare le autorizzazioni di propria competenza, l'ANSF valuta le misure mitigative o compensative proposte dai gestori del servizio sulla base di una analisi del rischio che tenga conto delle caratteristiche della tratta ferroviaria, dei rotabili e del servizio di trasporto;"*
- articolo 6 che, al comma 2, lettera a), prevede che l'ANSF definisca il quadro normativo in materia di sicurezza, proponendone il necessario riordino, e che emani le norme tecniche e gli standard di sicurezza e vigili sulla loro applicazione;

VISTO il decreto legislativo 8 ottobre 2010, n. 191 di attuazione della direttiva 2008/57/CE e 2009/131/CE relativa all'interoperabilità del sistema ferroviario comunitario, e le successive modifiche e integrazioni, relativamente alla definizione dei requisiti essenziali e dei sottosistemi che costituiscono il sistema ferroviario;

VISTO il decreto legislativo 24 marzo 2011, n. 43 recante attuazione della direttiva 2008/110/CE del parlamento europeo e del consiglio del 16 dicembre 2008, che modifica la direttiva 2004/49/CE sulla sicurezza delle ferrovie comunitarie e di modifica del decreto legislativo 10 agosto 2007, n. 162, recante attuazione delle direttive

2004/49/CE e 2004/51/CE relative alla sicurezza ed allo sviluppo delle ferrovie comunitarie;

VISTO il decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito con modifiche tramite la legge di conversione 16 novembre 2018, n. 130, recante "Disposizioni urgenti per la città di Genova, la sicurezza della rete nazionale delle infrastrutture e dei trasporti, gli eventi sismici del 2016 e 2017, il lavoro e le altre emergenze" che, al comma 19 prevede quanto segue: "... *omissis...* Fino all'adozione dei nuovi regolamenti continuano ad applicarsi i regolamenti già emanati per l'ANSF. Gli organi dell'ANSF rimangono in carica fino alla nomina degli organi dell'Agenzia. Nelle more della piena operatività dell'Agenzia, la cui data e' determinata con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, le funzioni e le competenze attribuite alla stessa ai sensi del presente articolo, ove già esistenti, continuano ad essere svolte dalle amministrazioni e dagli enti pubblici competenti nei diversi settori interessati.";

VISTO il Regolamento di esecuzione (UE) n. 402/2013 della Commissione, del 30 aprile 2013, relativo al metodo comune di sicurezza per la determinazione e valutazione dei rischi e che abroga il regolamento (CE) n. 352/2009 e s.m.i.;

VISTO il Decreto ANSF n. 4/2012 del 9 agosto 2012 concernente le attribuzioni in materia di sicurezza della circolazione ferroviaria;

VISTO il Decreto ANSF n. 1/2016 del 13 dicembre 2016 – Riordino normativo, standard tecnico, sottosistemi materiale rotabile e controllo-comando e segnalamento di bordo. Norme tecniche nazionali in materia di sottosistemi costituenti i veicoli ferroviari relative alla autorizzazione di messa in servizio dei veicoli – e le successive modifiche e integrazioni;

VISTA la nota ANSF prot n. 0002297 del 2 febbraio 2018 inviata al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti con la quale il Direttore dell'ANSF, al fine di permettere l'emanazione delle norme e degli standard entro il termine previsto dalla legge 4 dicembre 2017 n. 172, ha richiesto l'elenco ufficiale delle reti funzionalmente isolate, nonché i dati relativi alla ricognizione tecnico-normativa su tali reti;

VISTA la Convenzione tra la Svizzera e l'Italia concernente una ferrovia elettrica a scartamento ridotto da Locarno a Domodossola approvata con la legge 16 dicembre 1923, n. 3195;

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 19 novembre 1987, n. 527 contenente norme di attuazione dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige in materia di comunicazioni e trasporti di interesse provinciale;

VISTA la nota ANSF prot. n. 0005312 del 28 marzo 2018, con la quale è stato costituito il gruppo di lavoro per l'individuazione delle norme tecniche e degli standard di sicurezza applicabili alle reti funzionalmente isolate;

VISTA la nota ANSF prot. n. 0008950 del 1° gennaio 2018 è stata modificata la costituzione del gruppo di lavoro per l'individuazione delle norme tecniche e degli standard di sicurezza applicabili alle reti funzionalmente isolate;

CONSIDERATO il quadro normativo tecnico nazionale e comunitario esistente;

CONSIDERATO l'obiettivo di perseguire l'armonizzazione degli standard tecnici e di sicurezza applicabili ai sistemi ferroviari sull'intera rete nazionale, incluse le reti funzionalmente isolate e, ove praticabile, l'armonizzazione del quadro normativo nazionale con quello comunitario;

VISTA la relazione finale del gruppo di lavoro costituito con la sopracitata nota ANSF prot. n. 0005312 del 28 marzo 2018 dalla quale risulta che,

- nelle more della disponibilità dei dati richiesti al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti con nota ANSF prot. n. 0002297 del 02.02.2018, è stata effettuata una ricognizione tecnico-normativa, attraverso i questionari predisposti dai Gruppi di lavoro tematici per evidenziare le particolari caratteristiche della tratta ferroviaria, dei veicoli e del servizio di trasporto;
- sono state svolte le attività di analisi e di presa in carico delle osservazioni formulate dagli operatori coinvolti;
- tale analisi, per quanto riguarda in particolare il Regolamento per la circolazione ferroviaria, emanato dall'ANSF con il decreto n. 4/2012 del 9 agosto 2012:
 - ha confermato che la validità dei principi e dei criteri generali in esso contenuti non è inficiata dalla condizione di interconnessione o di isolamento di una rete ferroviaria e che pertanto esso si dovrà applicare integralmente anche alle ferrovie funzionalmente isolate dal momento in cui non saranno più escluse dal campo di applicazione del decreto legislativo 10 agosto 2007, n. 162, fermo restando quanto previsto per le ferrovie isolate dall'articolo 2, comma 4 bis del medesimo decreto legislativo 10 agosto 2007, n. 162,
 - ha evidenziato la necessità di apportare alcune modifiche al testo del Regolamento per la Circolazione Ferroviaria attualmente in vigore che, qualora adottate, avranno impatto sull'intera rete ferroviaria nazionale e non solo sulle ferrovie funzionalmente isolate e pertanto per esse sarà seguito il previsto iter propedeutico all'adozione;
- relativamente agli altri aspetti da normare, aventi rilevanza esclusivamente per le reti funzionalmente isolate, il coinvolgimento degli operatori interessati è avvenuto nell'ambito del gruppo di lavoro sopracitato e dei relativi sottogruppi, tramite i rappresentanti degli operatori stessi presenti nel gruppo e nei sottogruppi che hanno provveduto a rappresentare il lavoro svolto con tutte le aziende coinvolte;

VISTA la nota ANSF prot. 0021578 del 18/12/2018 con cui il presente decreto è stato inviato in consultazione ai soggetti interessati in conformità all'articolo 5, comma 6, del decreto legislativo 10 agosto 2007, n. 162;

TENUTO CONTO delle osservazioni ricevute dai soggetti interessati a seguito della consultazione pubblica;

VISTA la nota ANSF prot. 0004153 del 28/02/2019 con la quale è stato richiesto al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, in attuazione del Decreto-legge 16 ottobre 2017 n. 148 convertito con legge 4 dicembre 2017 n. 172, l'elenco delle reti funzionalmente isolate;

VISTA la nota prot. M_INF.TPL.REGISTRO UFFICIALE.U.0002138.19-03-2019 con la quale il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha trasmesso ad ANSF l'elenco delle reti/linee funzionalmente isolate di cui all'art. 2, comma 4, richiamate nello schema di decreto legislativo di attuazione della Direttiva (UE) del Parlamento europeo e del Consiglio del 11 maggio 2016 sulla sicurezza delle ferrovie;

CONSIDERATO che i requisiti applicabili ai sottosistemi strutturali relativamente alla sicurezza in galleria nelle reti funzionalmente isolate sono oggetto del tavolo tecnico per

la revisione del DM 28 ottobre 2005 e che quindi, in ragione della circostanza che tale ambito verrà disciplinato all'interno del pertinente atto normativo, il presente decreto non regola gli aspetti relativi alla sicurezza in galleria;

RITENUTO di adottare le Norme tecniche e gli standard di sicurezza nazionali per le reti funzionalmente isolate, in attuazione dell'articolo 2, comma 4bis del decreto legislativo 10 agosto 2007, n. 162, recante attuazione delle direttive 2004/49/CE e 2004/51/CE relative alla sicurezza e allo sviluppo delle ferrovie comunitarie,

DECRETA

Articolo 1

Scopo e campo di applicazione

1. Il presente decreto è emanato in attuazione dell'articolo 2, comma 4bis, del decreto legislativo 10 agosto 2007, n. 162, recante attuazione delle direttive 2004/49/CE e 2004/51/CE relative alla sicurezza e allo sviluppo delle ferrovie comunitarie.
2. Esso si applica alle reti funzionalmente isolate dal resto del sistema ferroviario ed adibite unicamente a servizi passeggeri locali, urbani o suburbani, nonché ai gestori del servizio che operano esclusivamente su tali reti.
3. Sono fatte salve le prerogative poste in capo alle Province autonome di Trento e Bolzano in virtù del richiamato DPR 527/87.
4. E' fatta salva la Convenzione tra la Svizzera e l'Italia concernente una ferrovia elettrica a scartamento ridotto da Locarno a Domodossola approvata con la legge 16 dicembre 1923, n. 3195.

Articolo 2

Adozione delle norme tecniche e degli standard di sicurezza

1. In attuazione dell'articolo 2, comma 4bis, del decreto legislativo 10 agosto 2007, n. 162, recante attuazione delle direttive 2004/49/CE e 2004/51/CE relative alla sicurezza e allo sviluppo delle ferrovie comunitarie, sono adottate le "Norme tecniche e standard di sicurezza applicabili alle reti funzionalmente isolate dal resto del sistema ferroviario, nonché ai gestori del servizio che operano su tali reti", riportate in allegato al presente decreto.
2. Le suddette norme tecniche non regolano gli aspetti relativi alla sicurezza in galleria.

Articolo 3

Disposizioni particolari per l'applicazione.

1. Alla data di acquisizione delle competenze da parte di ANSF sulle reti funzionalmente isolate, gli operatori ferroviari presentano all'ANSF, ai fini del rilascio delle autorizzazioni di propria competenza:
 - a) gli esiti delle analisi di rischio condotte che tengano conto delle caratteristiche della tratta ferroviaria, dei veicoli e del servizio di trasporto;
 - b) le misure mitigative e compensative adottate in accordo con quanto stabilito dall'art. 2 comma 4 bis del decreto legislativo 10 agosto 2007, n. 162.

- c) gli eventuali interventi di adeguamento alle norme tecniche ed agli standard di sicurezza applicabili;
- d) la ricognizione effettuata sui progetti in corso, per il completamento dei processi autorizzativi.

Articolo 4

Carenze degli allegati o non conformità ai requisiti essenziali

1. In linea con le procedure delineate dalla normativa comunitaria, qualora da parte degli operatori ferroviari sia constatato che determinate parti del documento allegato al presente decreto possano presentare carenze che non consentono di soddisfare i requisiti essenziali, ne informano tempestivamente l'ANSF che provvede ad avviare il necessario processo di revisione.

Articolo 5

Disposizioni finali e pubblicazione

1. Il presente decreto è inviato agli operatori ferroviari e alle loro associazioni e pubblicato sul sito internet dell'ANSF (www.ansf.gov.it).

IL DIRETTORE

Ing. Marco D'Onofrio



D'ONOFRIO MARCO
AGENZIA
NAZIONALE PER LA
SICUREZZA DELLE
FERROVIE (ANSF)
19.04.2019
15:03:17 UTC